



Ai genitori/esercenti la responsabilità genitoriale

A tutto il personale docente

al personale ATA

Alla DSGA

Al sito e all'albo

Al RE

## COMUNICATO N. 57

### **Oggetto: Assenze non giustificate e Obbligo di istruzione -. LEGGE N. 159/2023 OBBLIGO SCOLASTICO.**

Si informano SS.LL che il 15 novembre 2023 è entrata in vigore la legge n. 159/23 (cosiddetto “**Decreto Caivano**”) di conversione del decreto legge 123/23 "Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale".

Il testo del decreto convertito in Legge prevede diverse misure che riguardano la scuola e, tra queste, particolarmente rilevante è l'articolo 12, sul quale si richiama la **massima attenzione delle famiglie e dei docenti**.

In particolare, la **mancata iscrizione** ad una scuola del sistema nazionale di istruzione ovvero le **prolungate assenze del minore non giustificate** comportano **conseguenze più gravi a carico dei genitori/esercenti** la responsabilità genitoriale.

Nello specifico, con detto articolo, vengono introdotte le seguenti novità:

È stato integralmente riscritto l'articolo 114 del D.lgs. n. 297/1994 (Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione) con l'articolo 12, comma 01, “Disposizioni per il rafforzamento del rispetto dell'obbligo di istruzione” in cui **si ridefinisce la disciplina sull'esercizio dei poteri dei sindaci e dei dirigenti scolastici**, e, **ai fini della vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione** viene previsto un **inasprimento delle pene verso i soggetti inadempienti**, ossia i genitori del minore o chi eserciti la responsabilità genitoriale.

Di seguito le principali novità introdotte dal Decreto Caivano, relative al rafforzamento del rispetto dell'obbligo di istruzione.

- **Il sindaco, mediante accesso all'Anagrafe nazionale dell'istruzione (ANIST)**, individua i minori che non sono in regola con l'obbligo di istruzione e **ammonisce il responsabile dell'adempimento dell'obbligo (genitore/tutore)** invitandolo ad ottemperare alla legge.
- **I dirigenti scolastici trasmettono al sindaco, entro il mese di ottobre, i dati relativi ai minori, soggetti all'obbligo di istruzione**, regolarmente iscritti presso le proprie istituzioni scolastiche.
- **Il dirigente scolastico verifica la frequenza degli alunni soggetti all'obbligo di istruzione, individuando** quelli che sono assenti per **più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi**, senza giustificati motivi.

- **Nel caso in cui l'alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione** al responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, **il dirigente scolastico lo comunica al sindaco** affinché questi proceda all'ammonizione della persona responsabile e all'invito ad ottemperare alla legge.
- In ogni caso, **costituisce elusione dell'obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale** personalizzato senza giustificati motivi.
- **Il sindaco in caso di violazione dell'obbligo di istruzione procede ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale**, se la persona responsabile dell'adempimento dell'obbligo, precedentemente ammonita non provi di procurare altrimenti l'istruzione degli obbligati o non giustifichi con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione o non ve lo presenti entro una settimana dall'ammonizione.
- Analogamente, **Il sindaco procede ai sensi dell'articolo 331 del cpp, in caso di elusione dell'obbligo di istruzione.**

Si distinguono dunque:

- 1) **Il mancato adempimento:** mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale;
  - 2) **L'elusione:** assenze prolungate non giustificate (per più di 15 giorni entro un trimestre).
- Vengono differenziate altresì le conseguenze del mancato adempimento e dell'elusione:

Nel caso di **Mancato adempimento**, la persona responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione già ammonita dal sindaco per ottemperare alla legge, che non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, **è punito con la reclusione fino a due anni.**

Nel caso di **Elusione dell'obbligo**, la persona responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, già ammonita dal sindaco per assenze ingiustificate del minore durante il corso dell'anno scolastico tali da costituire elusione dell'obbligo di istruzione, che non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l'assenza del minore dalla scuola, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, **è punito con la reclusione fino a un anno.**

**In caso di condanna definitiva della persona responsabile del minore per mancato adempimento o elusione dell'obbligo di istruzione, consegue la sospensione dell'assegno di inclusione fino alla ripresa della regolare frequenza scolastica documentata con certificazione rilasciata dal dirigente scolastico, ovvero, in mancanza di tale certificazione, per un periodo di due anni.**

Nella speranza di aver fornito delucidazioni in merito, si ribadisce che vige sempre l'obbligo di giustificare tempestivamente da parte delle famiglie, tramite il libretto delle giustificiche per la secondaria, e il diario/quaderno per la primaria, le assenze delle alunne e degli alunni per la riammissione a scuola, e che **il rilascio del certificato medico, in caso di malattia, non è richiesto per il rientro a scuola ma solo per evitare il computo delle assenze nel monte ore consentito ai fini della validità dell'anno scolastico.**

Si evidenzia, altresì che, già questo istituto provvede al monitoraggio periodico delle assenze delle alunne e degli alunni e che si procede con comunicazione ai genitori, seguita, eventualmente dalla segnalazione ai servizi sociali del Comune di Acquaviva delle Fonti al fine di verificare le effettive condizioni socio - ambientali del nucleo familiare.



**I.C. De Amicis  
Giovanni XXIII**  
Acquaviva delle Fonti (BA)

# Istituto Comprensivo “De Amicis - Giovanni XXIII”

Via Palombella, 1 - 70021 Acquaviva delle Fonti (BA) - Tel. 080.761013 - 080.761314

[www.icdeamicisgiovanni23.edu.it](http://www.icdeamicisgiovanni23.edu.it)  
baic89400e@istruzione.it  
baic89400e@pec.istruzione.it  
C.F. 91121590722  
Codice Meccanografico BAIC89400E



FONDI  
STRUTTURALI  
EUROPEI

pon  
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Dipartimento per la Programmazione  
D.G. per gli Affari Internazionali - Ufficio IV  
Programmazione e gestione dei fondi strutturali europei e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale

PER LA SCUOLA-COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

Alla luce delle nuove disposizioni normative, **si invita pertanto tutto il personale docente**, in particolare il docente coordinatore, **ad una vigilanza sempre più attenta e responsabile sulle assenze dei minori e a segnalare alla scrivente i casi di mancata frequenza prolungata e non giustificata** (sul diario - primaria/sul libretto - secondaria).

Si invitano inoltre i genitori ad adempiere all'obbligo dell'iscrizione scolastica dei propri figli e a garantire loro una frequenza regolare alle lezioni, giustificando adeguatamente le eventuali assenze.

In allegato il modulo da compilare a cura dei docenti coordinatori in caso di situazioni di particolare rilevanza.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Prof.ssa Valeria BRUNETTI

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
e per gli effetti dell'art.3, c.2 del D.lgs n. 39/93)

*Acquaviva delle Fonti, 15/10/2024*

Il responsabile del procedimento (L 241/90)  
A.A.A. Abbate